



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI **pon**  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**ISTITUTO COMPRENSIVO NORD**  
**Via E. Gherardi, 66 – 59100 Prato (Po)**  
**Tel. 0574/470509 C.F. 92090910487**

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD

e-mail : [poic820002@istruzione.it](mailto:poic820002@istruzione.it); PEC: [poic820002@pec.istruzione.it](mailto:poic820002@pec.istruzione.it)

Sito Web: <http://www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it>

Circolare n.21

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD – PRATO  
Prot. 0005129 del 26/09/2017  
A39 (Uscita)

**A tutto il personale**  
**All'Associazione "Cieli Aperti"**  
**Al sito web**

**Oggetto: sorveglianza, responsabilità e ritardi dei genitori**

In relazione a taluni fatti verificatisi negli ultimi giorni, insegnanti e collaboratori scolastici di scuola primaria e dell'infanzia hanno posto a quest'ufficio il problema della formale responsabilità del personale in relazione al momento in cui gli alunni sono lasciati all'uscita dall'edificio scolastico e specificatamente in corrispondenza dell'assenza o del ritardo del genitore o di un suo delegato. Il quesito, come si può comprendere, inerisce il comportamento da tenere in questi casi.

In premessa si ricorda come la tematica sia estremamente complessa e dibattuta e che la soluzione del problema non è data una volta per tutte, ma comporti ogni qualvolta la valutazione del caso, l'applicazione delle regole e tanto buon senso.

**Cosa dice la normativa interna.**

Il Regolamento di Istituto e il Patto di Corresponsabilità sottoscritto dai genitori al momento dell'iscrizione alla voce "**uscita dalla scuola**" riportano quanto segue:

- *gli alunni saranno riconsegnati esclusivamente ai genitori o chi esercita la patria potestà o su delega ai maggiorenni;*
- *La vigilanza sarà effettuata da insegnanti e collaboratori scolastici.*
- *I genitori garantiscono la presenza all'uscita e eventualmente effettuano la delega ad altri adulti.*

Il Regolamento della Scuola Primaria riporta quanto segue:

- *I genitori o i loro delegati devono essere puntuali al momento dell'uscita.*

Il Regolamento della Scuola dell'Infanzia riporta quanto segue:

- *in caso di impossibilità dei genitori a riprendere personalmente i bambini da scuola, i bambini stessi potranno essere affidati **esclusivamente** alle persone delegate e segnalate nell'apposito modulo compilato ad inizio dell'anno scolastico;*
- *il mancato e ingiustificato rispetto degli orari della scuola, per tre volte, sarà segnalato al Dirigente Scolastico per cui verrà attivato il servizio di pre e post scuola a pagamento (tale decisione tutela la sicurezza dei bambini non coperti da assicurazione oltre l'orario scolastico e ricorda che, secondo le vigenti normative, le insegnanti sono tenute ad avvisare le Forze dell'Ordine in caso di ritardi ingiustificati, essendo in presenza di minori).*

**Cosa dice la giurisprudenza**

La Corte di Cassazione, sentenza n. 3074 del 30/3/1999 e varie pronunce di Avvocature dello Stato circostanziano gli ambiti di responsabilità:

*"L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico....".*

Ne consegue che il docente o il collaboratore scolastico sono tenuti alla sorveglianza e all'incolumità dell'alluno anche dopo l'orario di fine lezione **cessando di essere responsabili del minore nel momento in cui questi viene riconsegnato al genitore o ad altro maggiorenne da lui delegato**. Fino ad allora, pur rimanendo nella spiacevole e ingiusta situazione di prolungare spesso inutilmente l'orario di servizio, sono tenuti ad adottare le strategie più opportune per assicurare la sorveglianza, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore, che questi non venga a trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità. **Trattandosi di bambini molto piccoli (scuola primaria e infanzia) l'uscita da scuola degli alunni non accompagnati comporta l'assunzione di una seria responsabilità per il personale, pertanto si sconsiglia vivamente di procedere in tal senso.**

Nel concreto possono verificarsi alcune situazioni riassunte nelle seguenti FAQ:

**1. Sono un docente o collaboratore scolastico. All'uscita di scuola il genitore non è presente ed è già in ritardo di svariati minuti. Come mi devo comportare?**

Innanzitutto si devono adottate tutte le misure normali e possibili per rintracciare il genitore. Se il ritardo di questi si protrae telefonare in Direzione e in casi estremi ai Vigili Urbani, registrando orario e nominativo dell'operatore che raccoglie la telefonata. Se la situazione non si risolve o è in via di risoluzione verificare la disponibilità di docenti e collaboratori scolastici e concordare la miglior soluzione possibile per la sorveglianza del minore. Se per effetto di tali azioni il docente o il collaboratore fossero impossibilitati a ottemperare ad altri impegni di natura contrattuale (come ad esempio la partecipazione a riunioni collegiali o il completamento dell'igienizzazione e del riordino dei locali) non commetterebbero infrazione disciplinare avendo agito nell'interesse di minore e avendo provveduto a tutelare un diritto/dovere di rango superiore in ordine alla sua sicurezza e incolumità.

**2. Sono un docente o collaboratore. Posso affidare il minore del genitore in ritardo o assente all'operatore del post scuola?**

No. Per convenzione gli operatori del post scuola possono sorvegliare solo gli alunni iscritti al servizio.

**3. Sono un operatore del servizio post scuola. Come mi devo comportare in caso di ritardo o assenza del genitore?**

La responsabilità dell'operatore è la stessa di quella descritta per il docente o per il collaboratore relativamente agli alunni iscritti al servizio. Con una differenza: l'operatore NON può rimanere oltre l'orario di servizio per ragioni di copertura assicurativa. Per il resto valgono le indicazioni della FAQ 1.

**4. Un genitore, d'abitudine, ritarda nella riconsegna all'uscita di scuola dell'alunno. Cosa devo fare?**

Un richiamo verbale, fermo e pacato, effettuato dal coordinatore di plesso, è giustificato, in riferimento alla normativa interna. In caso di recidiva segnalare in Direzione per l'inoltro di un richiamo scritto ai sensi dei Regolamenti d'Istituto. Nel caso di servizio post scuola la recidiva può portare alla sospensione del servizio.

LA DSGA  
(Barbara Grazzini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Riccardo Fattori)

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa secondo le indicazioni  
dell'art. 3 del Dlgs 39/1993